



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto

Decreto dirigenziale n. 89/2021

Autorizzazione all'Organismo denominato "ISTITUTO GIORDANO" S.p.A. (n. 0407) per l'espletamento delle procedure di valutazione della conformità degli equipaggiamenti marittimi ai sensi dell'articolo 23 del D.P.R. 20 dicembre 2017, n. 239 come modificato recante "Regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE".

Il Capo Reparto VI – Sicurezza della Navigazione e Marittima,

- Vista la direttiva 2014/90/UE del Parlamento e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE;
- Visto l'articolo 23 comma 1 e 3 del D.P.R. 20 dicembre 2017, n. 239 come modificato dal D.P.R. n. 171/2020, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE";
- Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto n. 1271 in data 16 novembre 2015, relativo al conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale;
- Visto il decreto dirigenziale del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, n. 72 in data 13 febbraio 2020 recante "Procedure di autorizzazione degli Organismi di valutazione della conformità e di controllo degli Organismi notificati ai sensi del D.P.R. 239/2017, n. 239 come modificato, recante attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo";
- Visto il decreto dirigenziale n. 856/2016 del Capo Reparto VI – Sicurezza della navigazione – del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, recante la prima autorizzazione per l'Organismo "ISTITUTO GIORDANO" S.p.A. per l'espletamento delle procedure di valutazione della conformità degli equipaggiamenti marittimi;
- Vista l'istanza avanzata dall'Organismo "ISTITUTO GIORDANO" S.p.A. con n. 254/20 del 08/10/2020 assunta a protocollo di questo Comando generale n. 113492 del 10/10/2020 con la quale si richiedeva – in applicazione dell'articolo 23, comma 3, lettera a) del D.P.R. 239/2017 come modificato – la verifica ispettiva per rinnovo dell'autorizzazione e della discendente notifica europea ad operare come Organismo di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 23 del D.P.R. 239/2017 come modificato;
- Viste le risultanze delle attività di verifica effettuate e riepilogate all'interno del verbale di riesame n. VR_MED-04-2020, emesso il 05/02/2021, a cura della funzione di questo Comando generale all'uopo preposta;

Vista la nota assunta a prot. n. 145019 del 21/12/2020 del Comando generale con la quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica - Ufficio di Coordinamento autorizzazioni, notifica e controllo ha espresso il proprio parere tecnico di competenza per gli aspetti relativi agli equipaggiamenti marittimi della categoria "antincendio", segnatamente rispetto a:

- espletamento, secondo i moduli di valutazione della conformità riportati, dell'attività di valutazione della conformità per gli equipaggiamenti già autorizzati;

Visti gli ulteriori atti d'Ufficio,

Decreta

Articolo 1

L'Organismo "ISTITUTO GIORDANO" S.p.A. con sede legale a Bellaria/Igea Marina (RN) in Via Rossini n. 2 e sedi operative a Bellaria/Igea Marina (RN) in Via Rossini n. 2, a Gatteo (FC) in Via Erbosa n. 70-84 e Via Verga n. 6, a Pomezia (RM) in Via Honduras n. snc - riscontrato conforme ai requisiti di cui all'articolo 20 del D.P.R. 239/2017 come modificato, in applicazione delle norme EN ISO/IEC 17065, EN ISO/IEC 17025, EN ISO/IEC 17020 ed EN ISO/IEC 17021, è autorizzato ad espletare - nelle proprie sedi operative - le procedure di valutazione della conformità di cui ai moduli B, D, E, F e G per gli equipaggiamenti marittimi di seguito elencati con numerazione e denominazione conferente al vigente regolamento di esecuzione UE n. 1170/2020:

Categoria/Item	Denominazione
MED/1. Mezzi di salvataggio	Tutti
MED/3. Protezione anticendio	Tutti gli item, ad eccezione di: <ul style="list-style-type: none">- MED/3.9 Componenti dei sistemi a sprinkler per alloggi, spazi di servizio e sale comandi equivalenti a quelli di cui al regolamento II-2/12 di SOLAS 74 (limitato agli ugelli e al loro funzionamento);- MED/3.10 Ugelli spruzzatori per impianti fissi di estinzione incendi a spruzzo d'acqua in pressione costante per sale macchine e sale pompe di carico;- MED/3.12 Dispositivi per impedire il passaggio delle fiamme nelle cisterne di carico delle petroliere;- MED/3.15 Materiali diversi dall'acciaio per tubature che trasportano oli minerali o oli combustibili;- MED/3.28 Sistemi sprinkler (limitati alle testine sprinkler).
MED/4.49	Scala per pilota

Articolo 2

La presente autorizzazione ha validità di 4 (quattro) anni dalla data di scadenza della prima autorizzazione rilasciata con decreto dirigenziale n. 856/2016 del Capo Reparto VI - Sicurezza della navigazione - del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ovvero fino al 12/09/2024.

Articolo 3

1. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto si riserva, in aderenza all'articolo 23, comma 3, lettera b) del D.P.R. 239/2017 come modificato, di verificare - in ogni momento e, laddove necessario, di concerto con l'Amministrazione competente sulla base dell'equipaggiamento marittimo preso in considerazione - il mantenimento, da parte dell'Organismo, dei requisiti di cui alla presente autorizzazione.
2. L'Organismo si conforma agli obblighi operativi, di informazione e di partecipazione al gruppo di coordinamento MarED previsti dagli articoli 25, 26 e 34 del D.P.R. 239/2017 come modificato nonché alle disposizioni di cui al decreto dirigenziale del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, n. 72 in data 13 febbraio 2020, con particolare riguardo ai requisiti di

informazione di cui al paragrafo 22 delle procedure MED allegate al decreto dirigenziale sopraccitato.

Articolo 4

Il presente atto abroga e sostituisce il decreto dirigenziale n. 856/2016 del Capo del Reparto VI - Sicurezza della navigazione - del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

Roma, li 08 Febbraio 2021

IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.

